



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Nord

Sede di Massa

ppc 25142 - 26/04/2018

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito all'assoggettabilità dei corsi d'acqua al R.D. 523/04 Comune di Massa.

Comune di Massa
c.a. Arch. Venicio Ticcianti

p.c. Consorzio I Toscana Nord

In riferimento alla vostra richiesta acquisita a ns. prot. 207316 del 16/04/2018 si fa presente quanto segue.

La Regione Toscana ai sensi dell'art. 2 lettera e) della L.R. 80/2015 esercita "compiti di polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012"

Peraltro per quanto riguarda il vincolo di inedificabilità nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua anche l'art. 1 della L.R. 21/2012 recita "Non sono consentite nuove edificazioni, la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79"

Dalla lettura di quanto sopra appare quindi incontrovertibile l'applicazione del vincolo di inedificabilità di cui all'art. 96 lett. "f" del R.D. 523/1904 a tutto il reticolo cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79.

Preme peraltro evidenziare che dalla semplice lettura dell'art. 132 del R.D. 368/04 si ricava che "Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonché negli argini strade e dipendenze della bonificazione medesima", [n.b.: l'art. 165 dell'allegato F della L.20/03/1865 n 2248, poi completamente rifuso nell'art. 93 del T.U. 523/1904, tutela proprio le acque pubbliche].

Quanto sopra mette chiaramente in luce che l'art. 132 del R.D. 368/1904 è inapplicabile ai corsi d'acqua pubblici sotto la tutela idraulica del R.D. 523/1904. Al contempo si deve riconoscere come il concetto di acque pubbliche negli ultimi decenni sia stato modificato e ampliato profondamente con l'avvento del D.P.R. 238/1999 e poi con l'entrata in vigore dell'art. 22 comma 2 lettera "e" della L.R. 79/2012 che individua cartograficamente un reticolo idrografico soggetto al R.D. 523/04.

Per quanto riguarda invece gli interventi edilizi da ritenersi ammissibili sui fabbricati legittimi presenti nella fascia di rispetto di cui al R.D. 523/04, innanzitutto l'autorità urbanistica (Comune) verificherà se l'intervento proposto ricada nelle categorie derogate dall'art. 1 comma 5 lettera "e" della



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Nord

Sede di Massa

L.R.21/2012 (manutenzione ordinaria e straordinaria) e in caso positivo lo scrivente Settore dovrà, nel merito, valutare la compatibilità idraulica dell'intervento attraverso procedura autorizzativa.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Geol. Enrico Bartoletti

EB/AM/am